



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dr. Paolo Celentano	Presidente
Dr. Leonardo Pica	Consigliere
Dr. Giovanni Galasso	Consigliere relatore

ha deliberato di pronunciare la presente

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in data 12-15/7/2021, notificata il 15/7/2021 e contraddistinta dal n. 6555/2021, iscritto al **n. 3771/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi**, rimesso in decisione all'udienza del 11 ottobre 2022, pendente

TRA

ANGELO (c.f.

);

APPELLANTE

E

EDIL S.R.L. (c.f. _____ costituitasi in persona della Sig.ra _____ dichiaratasi legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli _____ ;

APPELLATA





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti atti di citazione (iscritti ai nn. 14032/2017 e 23673/2017) Angelo socio della Edil S.r.l. per una quota pari al 23% del capitale sociale, impugnava le delibere di approvazione dei bilanci al 31/12/2015 e al 31/12/2016, rispettivamente del 29/4/2016 e del 29/4/2017, deducendo che:

- fin dalla costituzione, nel 1989, l'unico affare della società era costituito dalla realizzazione di 9 lotti edificatori per complessivi 72 appartamenti, 7 villini e 14 locali commerciali, oltre pertinenze, nell'ambito del comparto edificatorio/lottizzazione denominato "campo" di Fisciano;

- nonostante la convenzione di lottizzazione risalisse al 2006, solo nel 2011-2012 avevano avuto inizio i lavori che avevano condotto al completamento di un primo lotto (L6), quasi interamente venduto, ed all'avanzata realizzazione di un secondo lotto (L5);

- tali attività avevano causato notevoli esborsi per l'attore che aveva prestato anche fideiussione per l'acquisto del terreno fino all'importo di Euro 516.456,90;

- le irregolarità nel bilancio al 31/12/2015 erano ravvisabili nell'indicazione di rimanenze per Euro 402.331,51 a fronte del valore reale di Euro 1.102.773,89; tale differenza era dovuta all'omessa indicazione di Euro 44.595, riportati nel bilancio dell'anno precedente per "*oneri urbanizzazione realizzazione lotti ancora da realizzare*", e di Euro 152.179 per costi del 2015 non attribuiti ai fabbricati in corso di costruzione (determinati dalla differenza tra Euro 371.973 per costi della produzione riportati nello stesso bilancio al 31/12/2015 ed Euro 219.794 per "*costi 2015 nuovo lotto*" riportati in bilancio tra le rimanenze); l'omissione più grave riguardava tuttavia l'omissione, già presente nel bilancio al 31/12/2014, dell'importo di Euro 503.668,38 pari al valore dei suoli relativi agli 8 lotti ancora da edificare;

- tali omissioni non potevano essere frutto di un errore, bensì dell'intento di evasione fiscale o di ridurre l'importo degli utili spettanti ai soci;

- le stesse non erano state corrette nel bilancio al 31/12/2016 che era dunque afflitto dai medesimi vizi di quello precedente;

- le delibere erano pertanto nulle per violazione dei principi di verità, correttezza e chiarezza dei bilanci;

concludeva, pertanto, per la dichiarazione di nullità dei bilanci.





Si costituiva in entrambi i giudizi la Edil S.r.l. che deduceva l'inammissibilità delle domande, giacché i lamentati vizi erano già sostanzialmente presenti nel bilancio al 31/12/2014 che non era stato impugnato; era dunque preclusa l'impugnazione dei bilanci successivi per vizi contenuti in quelli precedenti non impugnati.

Quanto al merito osservava che, in ordine al valore dei suoli, *“nella redazione del progetto di bilancio 2014, primo anno in cui sono stati conseguiti utili, l'organo amministrativo doveva assolutamente tener conto di una serie di eventi che, seppure conosciuti in parte dopo la chiusura dell'esercizio, hanno inciso notevolmente sulle valutazioni degli elementi patrimoniali. In particolare si fa riferimento:*

i) al passaggio in giudicato in data 14.4.2014 della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 475 del 29.3.2013 relativa agli anni dal 2005 al 2008 con la quale si è accertata definitivamente la superficie in mq. da considerare per determinare il valore venale del suolo ai fini ICI (cfr. doc. n. 6);

ii) al deposito in data 3.2.2015 della Sentenza Commissione Tributaria Regionale - sez. staccata di Salerno – n. 966/2015 con la quale si riconosce anche a partire dal 1997 la superficie utile ai fini del calcolo del valore venale quale quello indicato nella sentenza della CTP di Salerno n. 475 citata in precedenza (cfr. doc. n. 7);

iii) alla scadenza della convenzione di lottizzazione con il Comune di Fisciano stabilita per il 14 luglio 2016.

I primi due eventi (le sentenze cioè dei giudici tributari) hanno comportato l'iscrizione nel bilancio di un apposito fondo spese ICI pari ad € 50.000,00, quale accantonamento necessario per far fronte almeno ad una parte dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle citate sentenze rispetto a quanto già versato spontaneamente dalla società in autoliquidazione.

Il terzo fatto conosciuto da tempo, ma ormai di scadenza imminente (all'epoca dell'approvazione del bilancio mancavano 14 mesi alla scadenza) avrebbe comportato allo spirare del termine l'azzeramento del valore del terreno edificabile oggetto della lottizzazione, per impossibilità di sfruttamento edificatorio dello stesso. Il terreno è iscritto in bilancio al 31.12.2010 per € 569.615,96, pari al costo di acquisto di € 422.461,74 oltre spese accessorie tecniche, amministrative, legali e fiscali anche successivamente sostenute. Considerato che il progetto di lottizzazione sul terreno prevede la costruzione di n. 8 lotti, e che ad aprile 2015 era stato ultimato solo un primo





lotto (L6), era ragionevolmente prevedibile che gli altri 7 lotti, anche se avviati immediatamente, non sarebbero stati ultimati nei termini di scadenza della convenzione. Né ciò sarebbe stato comunque possibile in quanto, in data 14 ottobre 2014 il Comune di Fisciano, in applicazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2011 ha negato il rilascio del permesso di costruire. Il provvedimento è stato tempestivamente impugnato dalla Edil srl e il TAR con sentenza del 2 luglio 2015 (doc. n. 8) ha accolto l'impugnativa.

Non v'è chi non veda, dunque, che la società – attesi il diniego del permesso di costruire, la pendenza del contenzioso e l'imminenza del termine di scadenza – non poteva non ritenere impossibile la conclusione del progetto edilizio e, quindi, lo sfruttamento edificatorio del suolo residuo. Con la conseguente necessità di azzeramento totale del valore commerciale dello stesso.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2426, comma, 1 n. 9, il consiglio di amministrazione ha valutato le rimanenze di magazzino, relativamente al suolo residuo, al minor valore tra il costo di produzione e quello desumibile dall'andamento del mercato; di conseguenza, nel progetto di bilancio al 31.12.2014 il valore del suolo residuo è stato azzerato. Questa scelta è stata condivisa dall'assemblea dei soci, che ha approvato il bilancio svalutando il magazzino per la parte relativa al terreno per € 496.589.

Di qui l'utile ante imposte al 31.12.2014 di € 67.931,80, sul quale hanno indubbiamente gravato sia l'accantonamento al fondo spese ICI (€ 50.000,00), sia la svalutazione del magazzino (€ 496.589), sia le imposte e tasse locali (ICI) di anni precedenti ma liquidate e pagate nel 2014 pari a € 12.398. In assenza delle tre componenti negative di reddito or ora citate, l'utile ante imposte del 2014 sarebbe stato ampiamente maggiore (€ 626.918) ma frutto di una rappresentazione non chiara, né veritiera e corretta”.

Quanto alle rimanenti contestazioni osservava che “controparte rileva che nel bilancio impugnato non siano riportati € 44.595,00 “indicati nelle rimanenze del 2014 come oneri urbanizzazione lotti ancora da realizzare”.

Il rilievo è infondato. La somma in questione non è affatto scomparsa. Essa rientra nell'importo complessivo del valore finale delle rimanenze di € 219.794,00.

Si sostiene, poi, che non si comprende perché il valore delle rimanenze (219.794,00) sia inferiore a quello dei costi di produzione (371.973,00).



La ragione è presto detta. La differenza tra i due importi che precedono è dovuta al fatto che non tutti i costi della produzione del 2015 potevano essere riportati tra le rimanenze, ma solo quelli non conclusi nell'esercizio e che termineranno negli esercizi successivi, come peraltro spiegato nella nota integrativa ove si indicano chiaramente i criteri seguiti per la classificazione delle rimanenze (doc. n. 9). Di qui la differenza. Il minor importo, insomma, è giustificato dal fatto che alcuni costi della produzione sono stati considerati conclusi nell'esercizio e dunque "spesati" nello stesso e non riportati tra le rimanenze.

L'assunto di controparte secondo cui il bilancio in questione avrebbe illecitamente ridotto l'imponibile fiscale di € 700.442,38 è dunque infondato per le seguenti ragioni:

i) perché il maggior importo indicato da controparte tiene conto del valore dei suoli di € 503.668,38, che stato invece azzerato nel bilancio 2014, la cui valutazione non è più censurabile ed è comunque corretta, per le ragioni prima esposte;

ii) le due poste di € 44.595,00 e 152.179,00, specificamente riferite nell'impugnativa al bilancio 2015, sono state correttamente indicate in bilancio. La prima è confluita nel valore finale delle rimanenze 2015 (219.794,00); la seconda non compare nelle rimanenze ma unicamente tra i costi di produzione perché relativa a costi non classificabili come rimanenze".

Con sentenza n. 6555/2021, il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità delle domande (con condanna dell'attore al pagamento delle spese) per sopravvenuto difetto di interesse ad agire ex art. 2434 bis c.c. dovuto all'approvazione, con delibera del 30/4/2018, del bilancio al 31/12/2017 che non era stato impugnato e che aveva reso intangibile i bilanci precedenti. Infatti, ad avviso del Tribunale, "approvato il bilancio successivo, la rappresentazione data, con il bilancio precedente, della situazione economico patrimoniale della società ai soci ed ai terzi ha esaurito le sue potenzialità informative (ed organizzative), e dunque anche le sue potenzialità decettive, dovendo invece i destinatari dell'informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all'ultimo bilancio approvato".

Avverso tale sentenza ha proposto appello il _____ con atto di citazione notificato il 10/9/2021, deducendo che l'approvazione del bilancio successivo non fa venir meno l'interesse ad agire, come si desume dall'ultimo comma dell'art. 2434 bis c.c., essendo facoltà dell'interessato impugnare o meno anche i bilanci successivi. Nel merito ha





riproposto le doglianze già svolte nel giudizio di primo grado, osservando che le giustificazioni fornite dalla Edil erano del tutto prive di consistenza ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, accertata la fondatezza dell'unico motivo di censura sopra esposto, in accoglimento dell'appello proposto: 1) riformare integralmente la sentenza N.6555/21, resa in data 12.07.21 dal Tribunale civile di Napoli, Sezione Imprese, pubblicata il 15.07.21, con cui il Giudice di primo grado ha rigettato in rito le domande originariamente proposte dall'attore; 2) accogliere, per le ragioni sopra esposte, le domande di impugnativa avanzate dal socio Angelo e dichiarare la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci di esercizio della Edil srl, chiusi al 31.12.15 e 31.12.16, per violazione dei criteri di redazione legale di cui agli artt. 2423 ss c.c.; 3) per effetto di ciò, obbligare gli amministratori a procedere con le relative rettifiche di bilancio in conformità a quanto prescritto dall'art. 2434 bis c.c. Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.*

Si è costituita, con comparsa depositata il 23/12/2021, la Edil S.r.l., sostanzialmente ribadendo le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado e la correttezza della sentenza impugnata, ed ha concluso per il rigetto dell'appello.

All'udienza del 25/1/2022 il difensore dell'appellante ha rappresentato di aver prodotto un contratto preliminare di permuta stipulato il 16/11/2021 tra la Edil S.r.l. e la De Carluccio Costruzioni S.r.l. avente ad oggetto i fondi lottizzati formato successivamente alla sentenza di primo grado; il difensore della Edil ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'irrelevanza di tale documento.

All'udienza dell'11/10/2022 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

1. Va premesso, brevemente, che l'azione promossa dal è volta a far valere la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza. Non vi è dubbio che si tratta di vizi che danno luogo alla nullità del bilancio (Cass. 22016/2014; Cass. 10139/2007; Cass. 4874/2006) e che l'interesse del socio a proporre l'impugnativa può esaurirsi anche nell'ottenimento di





corrette informazioni sulla situazione economia della società (Cass. 21238/2021; Cass. 15944/2012; Cass. 2758/2012; Cass. 11554/2008), senza che necessariamente ricorrano finalità di natura patrimoniale come la pretesa di percepire dividendi (che nel caso di specie pure esistono).

2.1 Tanto chiarito, non è condivisibile la conclusione cui è giunto il Tribunale in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Non vi è dubbio che l'art. 2434 bis ultimo comma c.c. costituisce applicazione del principio di cui all'art. 100 c.p.c.; né può dubitarsi che l'interesse ad agire, essendo una condizione dell'azione, deve persistere al momento della decisione (Cass. 2406/1983; Cass. 2257/1978). Tuttavia, se il bilancio successivo a quello impugnato non è ancora stato approvato al momento della proposizione dell'azione, la sopravvenuta approvazione nel corso del giudizio non fa di per sé sola venir meno l'interesse ad agire; quest'ultimo infatti viene meno solo ove il bilancio successivo corregga i vizi lamentati dal soggetto che ha proposto l'impugnazione. Diversamente, se tale vizio è riprodotto anche nel bilancio successivo l'interesse ad agire persiste, giacché l'accoglimento dell'impugnazione del bilancio precedente comporta l'obbligo per gli amministratori di tenerne conto quanto meno nella redazione di quello relativo all'esercizio in corso al momento della dichiarazione di nullità o dell'annullamento (è dubbio, come si vedrà, se la rettifica debba riguardare anche tutti gli altri bilanci eventualmente approvati nelle more). A tali conclusioni si perviene non tanto per il dato testuale del primo comma dell'art. 2434 bis c.c. - che pure precisa che le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere "proposte", non che le delibere non possono essere annullate o dichiarate nulle, dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo - quanto per la previsione dell'ultimo comma dell'art. 2434 bis c.c. (che, sebbene faccia testualmente riferimento alla sola invalidità di cui al secondo comma, è riferibile ad ogni ipotesi, essendo tale limitazione dovuta ad un mero errore di coordinamento in sede di redazione della norma). Tale norma costituisce applicazione del più generale principio di cui all'art. 2377 comma 7° c.c. (entrambe le norme sono applicabili anche alle S.r.l. stante l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2479 ter ultimo comma c.c.), come dimostra il fatto che anche prima della riforma del 2003 (cfr. Cass. 2379/1977) si riteneva che i bilanci successivi a quelli dichiarati invalidi dovessero essere modificati. La stessa, imponendo agli amministratori di adeguare i bilanci successivi alla pronuncia di invalidità, esclude che l'attore sia tenuto ad impugnare anche tutti i bilanci approvati nel corso del processo, senza che per ciò





venga meno il suo interesse ad agire. È di tutta evidenza che non avrebbe alcun senso imporre all'interessato l'onere di impugnare anche tutti i bilanci successivi che riproducono i vizi inizialmente lamentati, quando la legge stessa prevede l'onere per gli amministratori di emendare tali vizi qualora l'impugnazione proposta venga accolta. Senza considerare che l'opinione opposta, accolta dal Tribunale, condurrebbe anche ad un inutile aggravio di attività processuale.

Deve dunque escludersi l'"improcedibilità" (*recte* la sopravvenuta inammissibilità) dell'azione per sopravvenuto difetto di interesse ad agire dichiarata dal Tribunale.

2.2 Prima di affrontare il merito della questione, occorre ancora esaminare l'ulteriore eccezione, rimasta assorbita nel giudizio di primo grado e riproposta dalla Edil

S.r.l., ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nel giudizio di appello, riguardante la preclusione dell'impugnazione del bilancio al 31/12/2015, a causa della mancata impugnazione del bilancio al 31/12/2014 nel quale quanto meno il vizio principale, avente ad oggetto l'omessa indicazione del valore dei terreni tra le rimanenze, era già presente.

L'eccezione è infondata. Come già rilevato, l'interesse del socio all'impugnazione del bilancio non è necessariamente connesso a finalità di natura patrimoniale, ma ben può essere teso a soddisfare un'esigenza meramente informativa, tanto è vero che l'azione è ammessa anche quando la società abbia perduto interamente il proprio capitale, il valore delle partecipazioni sia azzerato e sia intervenuta una causa di scioglimento della società (Cass. 15944/2012; Cass. 2758/2012). Alla luce di tali considerazioni, non può quindi ritenersi che l'approvazione e la mancata impugnazione di un precedente bilancio precluda l'impugnazione del bilancio successivo che contenga gli stessi vizi (sia pure derivati dal precedente bilancio), proprio perché non può ritenersi venuto meno l'interesse del socio ad ottenere una corretta informazione. Né a tale conclusione potrebbe giungersi in considerazione di quanto previsto dall'art. 2434 bis 1° comma c.c., giacché tale norma preclude l'impugnazione del bilancio immediatamente precedente all'ultimo approvato, proprio perché la stessa sarebbe inutile, in quanto è possibile (e necessario) impugnare il nuovo bilancio qualora il vizio permanga (mentre ove questo sia stato corretto nel nuovo bilancio, che rappresenta quindi fedelmente la situazione economica e patrimoniale della società, nessuna impugnazione è più necessaria).

Per tutto quanto esposto, deve riconoscersi l'ammissibilità dell'azione proposta dal



3.1 Venendo all'esame del merito, essa è parzialmente fondata.

Secondo la prospettazione dell'appellante, il vizio principale consisterebbe nell'omissione del valore dei terreni sui quali dovevano essere edificati i rimanenti lotti, pari ad Euro 503.668,38. Lo stesso era indicato, fino al bilancio al 31/12/2013, tra le rimanenze, in considerazione dell'attività svolta dalla Edil S.r.l..

La giustificazione fornita dalla società sul punto è fondata sull'azzeramento del valore dei terreni attribuita alla scadenza della convenzione di lottizzazione il 14/7/2016, così che sarebbe stato impossibile realizzare gli altri sette lotti compresi nell'originario programma e ciò a maggior ragione in considerazione della sospensione dell'istruttoria e del conseguente sostanziale diniego del rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Fisciano a causa del mancato pagamento dell'ICI.

Tanto premesso, anche a voler ritenere, con la società appellata, che non si sia trattato di un'omissione, bensì di una svalutazione dei terreni (sul punto si tornerà comunque in seguito), è evidente che il bilancio così redatto non è idoneo a rappresentare correttamente la situazione patrimoniale ed economica della Edil S.r.l..

Infatti, l'evento che, ad avviso dell'appellata, avrebbe determinato la svalutazione dei terreni non si era ancora verificato, sicché non si comprende la ragione per la quale l'azzeramento viene compiuto nel bilancio al 31/12/2014.

L'evento in questione è, peraltro, per stessa ammissione della società, incerto quanto meno nella sua entità. Infatti il ha osservato, da un lato, che il diniego del rilascio del permesso di costruire (o, meglio, la sospensione dell'istruttoria disposta con nota n. 14410 del 14/10/2014) era stato impugnato con ricorso al TAR Campania presentato nel 2014 (ed accolto con sentenza n. 1611/2015 depositata il 22/7/2015), dall'altro, che la scadenza della convenzione di lottizzazione doveva ritenersi prorogata quanto meno di sei anni, in quanto i lavori per i lotti L10 e L11, il cui inizio era condizionato alla rimozione da parte del Comune dei prefabbricati che si trovavano sull'area, era avvenuta solo il 28/8/2012, mentre avrebbe dovuto essere eseguita entro il 14/7/2008 (cfr. art. 9 bis della convenzione di lottizzazione, nonché ricorso al TAR Campania proposto dalla Edil S.r.l. datato 24/2/2016 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivante dalla violazione della convenzione di lottizzazione e dell'illegittima sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire). Anche l'appellata, del resto, non ha disconosciuto tale circostanza, ma ha affermato che la proroga riguarderebbe esclusivamente i terreni su cui dovrebbero sorgere





i lotti L10 ed L11 (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione in appello). Tuttavia, se anche così fosse, a tutto voler concedere, il valore dei terreni tra le rimanenze si sarebbe al più dovuto svalutare proporzionalmente, non certo azzerare. In altri termini è da escludere che l'azzeramento del valore dei terreni inseriti tra le rimanenze rispetti i criteri di valutazione indicati nell'art. 2426 n. 9 c.c.; anzi, si sarebbe più correttamente dovuto prevedere un accantonamento, come stabilito dall'art. 2424 bis comma terzo c.c..

Le considerazioni fin qui svolte, che inducono ad escludere l'azzeramento del valore dei terreni trovano conferma nel contratto di permuta del 16/11/2021 depositato il 24/1/2022; tale documento - la cui produzione in grado di appello è ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., essendo stato formato dopo la proposizione dell'impugnazione - dimostra infatti che il valore dei terreni non si era affatto azzerato e che, quanto meno per i lotti L10 ed L11, tale circostanza era nota già nel 2015, dal momento che si dà atto che il termine di validità della convenzione di lottizzazione decorre dalla consegna dei terreni avvenuta il 28/8/2012 (art. 4).

Sulla base di tali circostanze potrebbe già farsi luogo alla dichiarazione di nullità dei bilanci impugnati. Va aggiunto tuttavia che esse inducono a ritenere che non si sia trattato affatto di azzeramento del valore dei terreni per svalutazione, bensì di vera e propria omissione; appare infatti inverosimile che una svalutazione così rilevante e che potrebbe preludere, sostanzialmente, alla fine dell'attività della società non venga menzionata né nel verbale di assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2014, né nella nota integrativa al predetto bilancio (cfr. allegati alla memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. depositati dal [redacted] e che nulla venga indicato sul punto neppure nei bilanci successivi. Inoltre la stessa appare del tutto inconciliabile con le iniziative giudiziarie promosse innanzi al Giudice Amministrativo che dimostrano come la società intendesse ancora proseguire la sua attività.

Per le ragioni esposte, va dunque dichiarata la nullità delle delibere dell'assemblea dei soci della Edil [redacted] S.r.l. di approvazione dei bilanci al 31/12/2015 ed al 31/12/2016, adottate rispettivamente il 28/4/2016 ed il 29/4/2017.

Non occorre invece provvedere alla nomina di un CTU per la valutazione dei terreni, dal momento che la stessa si ricava dal bilancio al 31/12/2013, come indicato dall'appellato, e come sostanzialmente riconosciuto anche dalla società (cfr. memoria ex art. 183 comma 6° n. 3 c.p.c.).





3.2 Non appaiono fondate, invece, le contestazioni relative all'omessa indicazione degli importi di Euro 44.595 ed Euro 152.179 tra le rimanenze. Sul punto va innanzi tutto evidenziato che l'appellante ha fatto riferimento al solo valore di prodotti finiti e merci pari ad Euro 402.331,51, laddove l'ammontare complessivo delle rimanenze nel bilancio al 31/12/2015 è pari ad Euro 446.620 e comprende anche gli acconti in favore di fornitori di servizi. Ciò premesso, l'importo di 402.331,51 risulta costituito dal valore degli immobili invenduti del lotto n. 6 (Euro 182.537,51) e dai costi sostenuti per il nuovo lotto (Euro 219.794). Sul punto, tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la società ha spiegato, in modo specifico e coerentemente con la documentazione contabile in atti, che il primo importo per gli oneri di urbanizzazione risulta compreso nel valore complessivo dei costi per il nuovo lotto, mentre i 152.179 Euro - risultanti dalla differenza tra i costi della produzione sostenuti nel 2015 (Euro 371.973) e i "costi 2015 nuovo lotto" riportati in bilancio tra le rimanenze - non comparivano tra le rimanenze, in quanto si trattava di costi "conclusi" nell'esercizio 2015; tra le rimanenze erano stati invece riportati "solo quelli non conclusi nell'esercizio e che termineranno negli esercizi successivi". A fronte di tali chiarimenti, sarebbe stato onere dell'odierno appellante specificare le ragioni per le quali a suo avviso la rappresentazione dei dati fornita in tale modo non sarebbe veritiera, mentre sul punto nulla ha dedotto. Del resto, non essendo contestato l'ammontare dei costi della produzione, non si spiega per quale ragione dovrebbe poi procedersi ad una rappresentazione infedele delle sole rimanenze.

Per tutto quanto esposto, va dunque dichiarata la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci al 31/12/2015 ed al 31/12/2016 solo per la mancata indicazione tra le rimanenze del valore dei terreni sui quali dovevano essere edificati i lotti residui.

4. L'appellante ha altresì chiesto di "obbligare gli amministratori a procedere con le relative rettifiche di bilancio in conformità a quanto prescritto dall'art. 2434 bis c.c.". Sul punto deve osservarsi, innanzi tutto, che la sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, in applicazione (quanto meno analogica) dell'art. 2378 ultimo comma c.c., e che certamente gli amministratori dovranno tenere conto delle ragioni della presente decisione nella redazione del bilancio relativo all'esercizio in corso, come espressamente previsto dall'art. 2434 bis ultimo comma c.c.. Inoltre deve ritenersi che, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2377 comma 7° c.c., dovranno provvedere (dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza) ad "apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale, e, quindi,





(...) *modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo*” (così Cass. 2379/1977 e Cass. 7586/2016; nonché circa l’obbligo di rifare il bilancio dichiarato nullo e sottoporlo nuovamente all’assemblea per l’approvazione Trib. Roma 29/7/2013 in Società 2014, pag. 538). Dubbio è invece se debba provvedersi anche alla rielaborazione ed alla riapprovazione dei bilanci intermedi tra quello dichiarato nullo e quello relativo all’esercizio nel quale è stata dichiarata la nullità, ma le esigenze di tutela dei soci e dei terzi e, più in generale, di una corretta rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società farebbero propendere per la soluzione positiva.

In ogni caso, tali obblighi discendono dalla legge, senza che occorra una condanna in tal senso (cfr. Trib. Milano 5/2/1981 in Giurisprudenza commerciale 1981, II, pag. 796) che sarebbe di scarsa efficacia pratica, in considerazione dell’impossibilità di procedere all’esecuzione forzata della stessa, sia per l’infungibilità dell’obbligo di fare che per la complessità dell’attività da svolgere. Peraltro, qualora gli organi della società non dovessero adottare i comportamenti conseguenti all’invalidità della delibera, l’interessato potrebbe sempre impugnare il bilancio nel quale, ai sensi dell’art. 2434 bis c.c., si sarebbe dovuto tener conto della sentenza dichiarativa della nullità e ricorrere altresì, eventualmente, alla tutela risarcitoria.

5. All’accoglimento dell’appello consegue la condanna della Edil S.r.l. al pagamento, in favore di Angelo delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 per i giudizi di valore indeterminato (per il giudizio di appello limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendovi stata alcuna attività istruttoria), nei seguenti importi:

giudizio di primo grado:

fase di studio: € 1.000

fase introduttiva: € 1.000

fase istruttoria: € 1.000

fase decisoria: € 1.500

giudizio di appello:

fase di studio: € 1.100

fase introduttiva: € 1.600

fase decisoria: € 1.800





P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, il 12-15/7/2021 e contraddistinta dal n. 6555/2021:

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci degli esercizi degli anni 2015 e 2016 della Edil S.r.l. adottate dall'assemblea dei soci di detta società, rispettivamente, il 28/4/2016 e il 29/4/2017;
2. condanna la Edil S.r.l. al pagamento, in favore di Angelo delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in Euro 1.063 per spese vive, Euro 4500 per compenso professionale ed Euro 675 per spese generali di rappresentanza e difesa e, per il giudizio di appello, in Euro 1.554 per spese vive, Euro 4500 per compenso professionale ed Euro 675 per spese generali di rappresentanza e difesa.

Così deciso in Napoli, il 14 febbraio 2023.

Il Cons. estensore

Dr. Giovanni Galasso

Il Presidente

Dr. Paolo Celentano

